



DUE MESI CON LE VECCHIE REGOLE E DA GENNAIO SI CAMBIA

# Donazioni di cittadini e imprese: la mappa di tutti gli sconti fiscali

Valentina Melis e Gabriele Sepio ▶ pagina 8

## Fisco e solidarietà

VERSO LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

### Le nuove regole dal 2018

Deduzione dal reddito per privati e imprese più vantaggiosa: salta il tetto dei 70mila euro

### La condizione

Oltre un terzo dei versamenti è in contanti ma le agevolazioni richiedono la tracciabilità

# Il big bang delle donazioni

Ultimi due mesi con i vecchi sconti - Da gennaio benefici più ampi

Valentina Melis  
Gabriele Sepio

Puntano a rilanciare le donazioni al non profit le nuove agevolazioni fiscali previste dal Codice del terzo settore che entrano in vigore il 1° gennaio prossimo. Negli ultimi 12 anni, infatti, gli enti del privato sociale hanno perso oltre sei milioni di benefattori. In base all'Osservatorio sui donatori italiani Gfk del 2017, coloro che hanno fatto una donazione negli ultimi 12 mesi sono 9,75 milioni di italiani: erano 15,9 milioni nel 2005.

L'ultima parte dell'anno, con le festività natalizie, è un periodo tradizionalmente propizio per le raccolte fondi. Il «Global trend in giving report» del 2017, una ricerca internazionale riferita a 95 Paesi, rivela che il 61% dei donatori è portato a donare durante le festività e, di questi, il 77% sceglie il periodo natalizio. Ancora per questi due mesi, però, il quadro delle agevolazioni fiscali resta quello in vigore prima della riforma del terzo settore: i nuovi bonus per le erogazioni liberali previste dal Dlgs 117/2017 (il Codice del terzo settore) debutano infatti il 1° gennaio prossimo. Vediamo, dunque, la mappa dei risparmi fiscali disponibili per i donatori privati e per le società.

### Le agevolazioni

Laplatea degli enti che possono ricevere le donazioni è ampia e comprende le Onlus, le associazioni di promozione sociale (Aps), le organizzazioni non governative (Ong), le fondazioni, le associazioni riconosciute, le associazioni e società sportive dilettantistiche e gli enti pubblici.

Per ciascun gruppo di beneficiari, la donazione da parte di cittadini o imprese è «premiata» da una o più agevolazioni fiscali diverse, spesso difficili da rintracciare perché distribuite in disposizioni differenti (come mostra il grafico a lato). Una semplificazione, almeno parziale, dovrebbe arrivare con l'applicazione del Codice del terzo settore.

Per le erogazioni effettuate da persone fisiche a favore delle Onlus si può applicare la detrazione del 26% dall'Irpef accordata dal Tuir (conveniente per titolari di redditi tassati con aliquota fino al 23%) o, in alternativa, la deduzione dal reddito dell'importo donato, con il limite del 10% del reddito dichiarato e per erogazioni fino a 70mila euro all'anno: quest'ultima agevolazione è indicata per i contribuenti con i redditi più elevati ed è nota come legge «Più dai me-

no versi» (Dl 35/2005, articolo 14).

Secondo una rilevazione dell'Istituto italiano della donazione («L'andamento delle raccolte fondi, bilanci 2016 e proiezioni 2017»), la fonte di finanziamento più rilevante per le organizzazioni non profit è rappresentata dalle donazioni dai privati cittadini (è così per il 58% degli enti coinvolti nel campione).

Le donazioni delle aziende sono invece la fonte di entrata più ricca per il 13% del campione.

Passando alle società, un'impresa che vuole fare una donazione in natura dovrà avvalersi della legge «Più dai, meno versi» (Dl 35/2005, articolo 14).

Per una donazione in denaro l'imprenditore potrebbe optare invece per le disposizioni del Tuir, soprattutto se ha un reddito elevato. Il Testo unico, infatti, non prevede una soglia quantitativa fissa per le deduzioni, a differenza del Dl 35/2005, che, come detto, stabilisce un «tetto» annuo di 70mila euro.

### Che cosa cambia da gennaio

L'articolo 83 del Dlgs 117/2017 amplia i benefici fiscali per le donazioni in denaro e in natura eseguite dal 1° gennaio 2018. In particolare, passa dal 26% al 30% la detra-

zione Irpef per le donazioni delle persone fisiche (che sale al 35% se l'ente beneficiario è una organizzazione di volontariato). Sarà poi eliminato il tetto di 70mila euro come importo massimo della donazione stabilito dalla «Più dai, meno versi», applicabile nella versione attuale fino al 31 dicembre 2017. In pratica, le donazioni in denaro o in natura effettuate da persone fisiche, enti e società, diventeranno deducibili entro il limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

«L'innalzamento dei benefici fiscali potrà dare sicuramente un impulso alle donazioni», commenta Nicola Bedogni, presidente dell'Associazione italiana fundraiser (Assif). «Ci consentirà di far passare due messaggi importanti ai donatori: innanzitutto, l'esigenza di donare con metodi tracciabili, gli unici che consentono di accedere al beneficio fiscale, mentre il 30-40% delle donazioni in Italia avviene ancora in contanti. Inoltre - continua Bedogni - potremmo convincere i donatori persone fisiche ad aumentare l'importo delle erogazioni, perché, con la maggiore detrazione Irpef, potranno avere lo stesso sconto fiscale di quest'anno, donando di più all'ente prescelto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## I bonus fiscali validi fino a dicembre

ACURADI Gabriele Sepio e Fabio Massimo Silvetti

Gli sconti sulle imposte per le donazioni effettuate da cittadini o imprese entro il 2017

**DEDUZIONE** **DETRAZIONE**

Beneficiario	Tipo di erogazione Trattamento fiscale	Importo erogato in euro	% sul reddito dichiarato
<b>DONATORI PERSONE FISICHE</b>			
Onlus	<b>Denaro</b> - Detrazione IRPEF del 26% per erogazioni fino a 30mila euro l'anno (articolo 15, comma 1.1 Tuir)	30.000	26%
	<b>Denaro</b> - Deduzione dal reddito nei limiti del 10% del dichiarato e, comunque, per erogazioni fino a 70mila euro l'anno (articolo 14 Dl 35/2005)	70.000	10%
	<b>Natura</b> - Deduzione dal reddito nei limiti del 10% del dichiarato e, comunque, per erogazioni fino a 70mila euro l'anno (articolo 14 Dl 35/2005)	70.000	10%
Associazioni di promozione sociale	<b>Denaro</b> - Detrazione IRPEF del 19% per erogazioni fino a 2.065,83 euro l'anno (articolo 15, comma 1, lett. i-quater Tuir)	2.065,83	19%
	<b>Denaro</b> - Deduzione dal reddito nei limiti del 10% del dichiarato e, comunque, per erogazioni fino a 70mila euro l'anno (articolo 14 Dl 35/2005)	70.000	10%
	<b>Natura</b> - Deduzione dal reddito nei limiti del 10% del dichiarato e, comunque, per erogazioni fino a 70mila euro l'anno (articolo 14 Dl 35/2005)	70.000	10%
Ong non Onlus	<b>Denaro</b> - Deduzione dal reddito nei limiti del 2% del dichiarato (articolo 10, comma 1, lett. g) Tuir)	Senza limiti	2%
Fondazioni e associazioni riconosciute di carattere culturale e scientifico	<b>Denaro e Natura</b> - Deduzione nei limiti del 10% del dichiarato e, comunque, per erogazioni fino a 70mila euro l'anno (articolo 14 Dl 35/2005)	70.000	10%
Iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni o enti	<b>Denaro</b> - Detrazione IRPEF del 26% per erogazioni fino a 30mila euro l'anno (articolo 15, comma 1.1 Tuir)	30.000	26%
Enti, istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni nel settore dello spettacolo	<b>Denaro</b> - Detrazione IRPEF del 19% nei limiti del 2% del dichiarato (articolo 15, comma 1, lett. i) Tuir)	Senza limiti	19%
Istituto centrale per il sostentamento del Clero e della Chiesa Cattolica	<b>Denaro</b> - Deduzione dal reddito per erogazioni fino a 1.032,91 euro (articolo 10, comma 1, lett. i) Tuir)	1.032,91	
Associazioni e società sportive dilettantistiche	<b>Denaro</b> - Detrazione IRPEF del 19% fino a 1.500,00 euro (articolo 15, comma 1, lett. i-ter) Tuir)	1.500	19%
Enti pubblici e privati - attività di rilevante valore culturale o artistico	<b>Denaro o natura</b> - Detrazione IRPEF del 19% senza limiti quantitativi (articolo 15, comma 1, lett. h) e h-bis) del Tuir)	Senza limiti	19%
Università ed enti di ricerca	<b>Denaro</b> - Deduzione dal reddito senza limiti quantitativi (articolo 10, comma 1, lett. l-quater) Tuir)	Senza limiti	
Istituti scolastici	<b>Denaro</b> - Detrazione IRPEF del 19% (articolo 15, comma 1, lett. i-octies) Tuir)	Senza limiti	19%

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

**DONATORI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE**

**Onlus**

**Denaro** - Deduzione dal reddito per erogazioni fino a 30mila euro l'anno o al 2% del reddito dichiarato (articolo 100, comma 2, lett. h) Tuir) 30.000 2%

**Denaro** - Deduzione dal reddito nei limiti del 10% del dichiarato e, comunque, per erogazioni fino a 70mila euro l'anno (articolo 14 Dl 35/2005) 70.000 10%

**Natura** - Deduzione dal reddito nei limiti del 10% del dichiarato e, comunque, per erogazioni fino a 70mila euro l'anno (articolo 14 Dl 35/2005) 70.000 10%

**Generi alimentari e farmaci prodotti o scambiati** - Non costituiscono reddito d'impresa per l'erogatore (art. 13, comma 2 del Dlgs 460/1997)

**Beni difettati prodotti o scambiati dall'impresa** - Non costituiscono ricavi per l'impresa nei limiti del costo specifico di produzione e di acquisto, entro il 5% del dichiarato (articolo 13, comma 3 del Dlgs 460/1997) Senza limiti 5%

**Lavoratori dipendenti distaccati presso le Onlus** - Deducibilità del costo nei limiti del 5 per mille del costo di lavoro dipendente in dichiarazione (articolo 100, comma 2, lett. i) Tuir) Senza limiti 5%

**Associazioni di promozione sociale**

**Denaro** - Deduzione dal reddito per erogazioni fino a 1.549,37 euro l'anno o al 2% del reddito dichiarato (articolo 100, comma 2, lett. l) Tuir) 1.549,37 2%

**Denaro** - Deduzione dal reddito nei limiti del 10% del dichiarato e, comunque, per erogazioni fino a 70mila euro l'anno (articolo 14 Dl 35/2005) 70.000 10%

**Natura** - Deduzione dal reddito nei limiti del 10% del dichiarato e, comunque, per erogazioni fino a 70mila euro l'anno (articolo 14 Dl 35/2005) 70.000 10%

**Persone giuridiche che svolgono attività socialmente utili o ricerca scientifica**

**Denaro e Natura** - Deduzione dal reddito nei limiti del 2% del dichiarato (articolo 100, comma 2, lett. a) Tuir) Senza limiti 2%

**Fondazioni e associazioni riconosciute di carattere culturale e scientifico**

**Denaro e Natura** - Deduzione nei limiti del 10% del dichiarato e, comunque, per erogazioni fino a 70mila euro l'anno (articolo 14 Dl 35/2005) 70.000 10%

**Iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni o enti**

**Denaro** - Deduzione dal reddito per erogazioni fino a 30mila euro l'anno o al 2% del reddito dichiarato (articolo 100, comma 2, lett. h) Tuir) 30.000 2%

**Enti, istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni nel settore dello spettacolo**

**Denaro** - Deduzione dal reddito per erogazioni nei limiti del 2% del reddito dichiarato (articolo 100, comma 2, lett. g) Tuir) Senza limiti 2%

**Enti pubblici e privati - attività di rilevante valore culturale o artistico**

**Denaro** - Deduzione dal reddito senza limiti quantitativi (articolo 100, comma 2, lett. f) Tuir) Senza limiti

**Enti pubblici e privati - attività di ricerca sanitaria**

**Denaro** - Deduzione dal reddito senza limiti quantitativi (articolo 100, comma 2, lett. o) Tuir) Senza limiti

**Istituti scolastici**

**Denaro** - Deduzione dal reddito per erogazioni nei limiti del 2% del reddito dichiarato e, comunque, fino ad un massimo di 70mila euro l'anno (articolo 100, comma 2, lett. o-bis) Tuir) 70.000 2%